

N. 6605/2019 R.G.TRIB.



TRIBUNALE DI LECCE

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E
LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

| | | |
|--------|-----------------|--------------|
| dr.ssa | Piera Portaluri | Presidente |
| dr.ssa | Caterina Stasi | Giudice |
| dr. | Eleonora Guido | Giudice rel. |

esaminati gli atti e sciolta la riserva formulata all'udienza del 05.11.2019 sul ricorso proposto da ~~Muhammad Maqsood~~ nato in Pakistan il ~~05/11/1985~~ rappresentato e difeso dall'avv. Maiorano Stefano, presso il cui studio ha eletto domicilio

RICORRENTE

nei confronti di

MINISTERO DELL'INTERNO – MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro tempore*, che sta in giudizio avvalendosi del Presidente della Commissione territoriale.

RESISTENTE

e con l'intervento del

PUBBLICO MINISTERO

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 d.lgs. 25/2008 e 19 d.lgs. 150/2011*
a scioglimento della riserva

OSSERVA

Con ricorso depositato il giorno 27/06/2019, ~~Muhammad Maqsood~~, cittadino del Pakistan, ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 28.05.2019 e notificata l'1.06.2019, con la quale la Commissione territoriale di Lecce ha rigettato la domanda di protezione internazionale, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi speciali.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Lecce, che si è riportata alle motivazioni contenute nel provvedimento impugnato.

È altresì intervenuto il Pubblico Ministero; dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali e non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce.

All'udienza del 05/11/2019 il Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le motivazioni di seguito indicate.

1. SULLE DICHIARAZIONI DEL RICORRENTE

Il richiedente, in sede di audizioni personali dinanzi alla Commissione (la prima del 07.01.2019 e la seconda del 3.04.2019), premesso di essere cittadino pakistano, originario di Karlan, di appartenere al gruppo etnico Glad, di essere di fede musulmana, di avere un livello medio di istruzione, di non essere sposato e di non avere figli, ha succintamente dichiarato: - di aver lasciato il suo Paese il 21/11/2016 e di essere arrivato in Italia il 20/10/2017; - di aver lasciato il Pakistan in quanto iscritto al partito INSAF, antagonista del partito PMLN, i cui membri avevano aggredito lui ed altri suoi amici mentre erano in casa del ricorrente, uno dei quali era pure morto e teme di rientrare nel proprio Paese poiché potrebbe essere ucciso dagli stessi attentatori, ancora liberi poiché protetti da persone importanti.

2. SULLA DOMANDA DI RICONOSCIMENTO DELLO STATUS DI RIFUGIATO

In relazione alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d. lgs. n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art.11 del d. lgs. n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza, il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata

normativa – Cass. S.U. n.19393/09 e Cass. n. 10686/2012), lo status di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art. 5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d. lgs. n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporta la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri, a condizione che vengano verificati una serie di presupposti, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *"In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione*

internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quella relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova" (Cass., sez. 6 - 1, 24 settembre 2012, n.16221).

Ciò premesso, osserva il Tribunale che i fatti narrati dal richiedente attengono a persecuzioni per motivi di opinioni politiche e appartenenza ad un gruppo sociale. Il richiedente, infatti, nelle due occasioni in cui è stato sentito dalla Commissione ha reso dichiarazioni circostanziate e dettagliate in relazione alla sua appartenenza al partito politico INSAF ed alle violenze subite a causa della sua appartenenza a tale organizzazione politica.

In primo luogo, ha raccontato di far parte del suddetto partito politico da quando era uno studente, non ricoprendo ruoli apicali ma impegnandosi fattivamente, nel periodo delle elezioni del 2015, per la diffusione di informazioni tra i proseliti. Ha aggiunto che il suo partito aveva vinto le elezioni e lui era stato minacciato al fine di lasciare lo stesso. Oltre a tali dichiarazioni, ha riferito in maniera particolareggiata di essersi rivolto alla polizia, la quale non aveva formalizzato la sua denuncia, e che le minacce si erano tramutate nell'aggressione avvenuta a casa sua, ove ha perso la vita un suo amico, mentre due altri sono rimasti gravemente feriti.

Sentito nuovamente, ha ulteriormente precisato che il giorno dell'aggressione si sono presentate cinque persone a casa della madre del ricorrente, in tre sono entrate mentre due fuori aspettavano gli altri ed erano in moto, mezzo sul quale si sono allontanati tutti dopo la sparatoria.

In questo scenario, la Commissione ha rigettato la domanda di protezione internazionale ritenendo il racconto stereotipato e vago, posto che il richiedente non aveva saputo spiegare il motivo scatenante della sparatoria, contraddicendosi in ordine ai diverbi avuti dopo la prima rissa e prima dell'aggressione in casa; risultava inoltre non chiaro il motivo per cui era stato scelto lui come bersaglio, considerato che non ricopriva un ruolo apicale all'interno del partito; infine, implausibile, a parere della Commissione, risultava il fatto che gli aggressori abbiano sparato alla cieca, se effettivamente il bersaglio era lui.

In realtà, le obiezioni sollevate dalla Commissione sono inconfidenti rispetto al racconto reso dal richiedente. Il ~~richiedente~~, infatti, ha spiegato in maniera molto chiara, che

- Sin dal 2015 faceva parte del partito INSAF, a cui aveva aderito perché ammiratore del leader, persona dal forte carisma;
- Sebbene non abbia ricoperto ruoli apicali all'interno dello stesso, era comunque conosciuto, perché diffondeva volantini e cercava sostenitori (*"ero un collaboratore stretto del mio partito e aiutavo molto. Il mio partito mi chiedeva di andare nelle case e convincere le persone"*);
- Prima della sparatoria si era già recato dalla polizia, la quale non aveva incartato le dichiarazioni poiché *"io ero una persona semplice e l'ispettore non ha registrato la denuncia. Loro invece sono potenti"* (concetto ribadito più volte nel corso delle audizioni);
- La sparatoria aveva coinvolto i suoi amici e alcuni degli assalitori erano conosciuti da costui, tanto che ha saputo fornire i loro nomi e cognomi (*"due fratelli ed un altro ragazzo"*), spiegando dove vivessero, che tipo di persone fossero (autori di piccoli crimini) e in che rapporti si collocassero con il capo del partito PMLN (Khan Muhammad Aslam);
- Durante l'aggressione mortale lui era in casa, ha assistito alla scena e alla morte dell'amico, ricordando anche dove si fosse nascosto per sfuggire all'agguato.

Ciò premesso, quindi, il racconto si palesa come verosimile e le dichiarazioni sono nel complesso circostanziate e concordanti; peraltro, su diretta richiesta dell'intervistatore, il ricorrente ha ricordato le domande che gli sono state rivolte dalla polizia in quella occasione (*"mi ha chiesto chi fosse venuto a sparare. Mi ha chiesto io dove stavo in quel momento ... Mi hanno chiesto come è successo tutto questo... Mi hanno chiesto che problemi avevo con questi. Mi hanno detto di andare via e che avrebbero fatto il loro lavoro"*); non ha mai detto di essere stato individuato come bersaglio perché *"famoso"* (come viceversa riportato nella decisione di diniego) dicendo solo di essere *"conosciuto"* – com'è ovvio che sia svolgendo un ruolo fattivo all'interno di una organizzazione politica – eD ha chiarito il motivo per cui era stato scelto proprio lui per l'agguato (*"loro si sono rivolti a me per chiedermi di abbandonare il mio partito perché io ero una persona semplice e povera mentre altri ragazzi erano benestanti"*). A ciò aggiungasi che il richiedente ha fornito copia di alcuni giornali locali che hanno riportato la notizia dell'agguato (cfr. all. 1 depositato dalla Commissione, con relativa traduzione effettuata dal mediatore culturale linguistico); degli stessi il Tribunale non può non tenerne conto, atteso che non vi sono elementi per ritenere che siano stati creati *ad hoc* per l'istanza di protezione internazionale.

Ciò chiarito, deve in questa sede richiamarsi l'orientamento della Suprema Corte, per la quale al fini della domanda di protezione internazionale, l'art. 3, comma 5, del d. lgs. n. 251 del 2007 richiede che il giudice "non debba prendere in considerazione puramente e semplicemente la maggiore o minore specificità del racconto del richiedente asilo, ma gli impone anche di valutare se questi abbia compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda (lett. a), se tutti gli elementi pertinenti in suo possesso siano stati prodotti e se sia stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi (lett. b)" (così Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 30-07-2015, n. 16201).

Sulla scorta di tali coordinate ermeneutiche, si ritiene, in conclusione, che il resoconto sia privo di contraddizioni interne ed esterne ed i fatti narrati integrino gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato come definito dall'art. 1 A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall'art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

La minaccia di morte proviene peraltro da un ente non statale ed è stata fornita la prova, per quanto anzidetto, che porta a ritenere l'incapacità o la non volontà delle autorità locali, di offrire protezione [cfr. art. 5 lett. c) d.lgs. 251/2007].

Il richiedente ha presentato da subito domanda di protezione internazionale (i.e. il 16.11.2017).

Deve pertanto accogliersi la domanda principale di riconoscimento dello status di rifugiato.

3. SULLE SPESE DI GIUDIZIO

La peculiarità della vicenda costituisce giusto motivo per compensare le spese di giudizio. Si provvede con separato decreto contestuale – ai sensi dell'art. 83 comma 3-bis D.P.R. 115/2002 - alla liquidazione dei compensi in favore del difensore.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:

- Accoglie la domanda di riconoscimento dello status di rifugiato di ~~██████████~~ ~~██████████~~ nato in Pakistan il ~~██████████~~;
- spese di giudizio compensate.

Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 20.12.2019.

Il Giudice Relatore

dott.ssa Eleonora Guido

EGuido

Il Presidente

dott.ssa Piera Portaluri

[Handwritten signature]

